DIRETTIVA 1999/28/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1999

che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1998) [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/20/CE [2], in particolare l'articolo 9 bis,

(1) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CE prevede un'esenzione per gli aerei figuranti nell'allegato purché essi continuino ad essere utilizzati da persone fisiche o giuridiche stabilite nei paesi in cui sono immatricolati nel periodo di riferimento;

(2) considerando che l'articolo 9 ter di detta direttiva prevede una procedura semplificata per l'adozione di modifiche dell'allegato volte ad assicurare la piena conformità ai presupposti per l'applicazione dell'esenzione;

(3) considerando che alcuni aerei figuranti nell'allegato sono stati demoliti ed altri sono stati cancellati dai registri dei paesi in via di sviluppo considerati e che occorre perciò modificare l'allegato;

(4) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato per la legislazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile, istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 al Consiglio [3] [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione [5],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 92/14/CEE è modificato in conformità del disposto dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

[1] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21.
[2] GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4.
[3] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
[4] Riunione del 2 febbraio 1999 del comitato per la legislazione in materia di sicurezza aeronautica.
[5] GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15.

ALLEGATO

Nell'allegato, sono soppresse le menzioni dei seguenti aerei:

EGITTO

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
19843	B-707-336C	SU-PBA	Air Memphis

LIBANO

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
20260	B-707-3B4C	OD-AFE	MEA
19967	B-707-347C	OD-AGV	MEA

LIBERIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
45686	DC8F-55	EL-AJQ	Liberia World Airlines

MAROCCO

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
20471	B727-2B6	CN-CCG	Royal Air Maroc
21214	B737-2B6	CN-RMI	Royal Air Maroc
21215	B737-2B6	CN-RMJ	Royal Air Maroc
21216	B737-2B6	CN-RMK	Royal Air Maroc

NIGERIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
19664	B707-338C	5N-VRG	Air Tours

ZIMBABWE

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
18930	B707-330B	Z-WKU	Air Zimbabwe
45821	DC8F-55	Z-WMJ	Affretair